

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCIERTO, CANNELLA, GIORGIO CONTE,
GAMBA, SERENA, MACERATINI**

Armonizzazione tra le carriere del personale non direttivo
delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata l'11 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289 del 2002) il Governo ha stanziato fondi per consentire la revisione del trattamento economico del personale soggetto a contratto delle Forze armate e delle Forze di polizia attraverso l'attribuzione di parametri di stipendio in relazione al grado e alla qualifica rivestiti. Ciò si è concretizzato normativamente attraverso l'estensione della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge 29 marzo 2001, n. 86, ed estesa al 31 maggio 2003 dalla citata legge finanziaria. Tale nuovo sistema retributivo verrà applicato partendo dal congelamento delle posizioni assunte dal personale nei singoli ruoli (ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente) ed essenzialmente si baserà

su una griglia di riferimento volta a remunerare in funzione prioritaria il grado e in via subordinata l'anzianità nel grado stesso o di servizio.

Al riguardo, occorre evidenziare che gli attuali gradi del personale non direttivo delle Forze armate derivano dall'applicazione del decreto legislativo n. 196 del 1995 che, come noto, a suo tempo è stato necessariamente differenziato dall'omologo decreto di riordino del personale non direttivo delle Forze di polizia producendo uno squilibrio in termini di benefici conseguiti nelle ricostruzioni delle progressioni di carriera a favore di questi ultimi. Ciò per motivi funzionali non disponendo le Forze armate a quel momento del ruolo della truppa in servizio permanente come invece succedeva per le Forze di polizia.

In tale quadro è evidente che l'applicazione di un sistema parametrico che si basi sui predetti principi sperequerebbe nettamente i sottufficiali delle Forze armate vanificando quanto in parte sanato attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 82 del 2001 che, nel modificare il già citato decreto legislativo n. 196 del 1995, ha cercato di bilanciare gli aspetti meritocratici necessari per il conseguimento del vertice del ruolo con un pacchetto di miglioramenti economici finalizzati a salvaguardare le aspettative del personale più anziano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, le disposizioni proposte dal presente provvedimento sono volte ad operare un'armonizzazione completa tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, sulla base dell'applicazione del nuovo sistema retributivo tenendo conto soprattutto dell'identico *status* militare con i colleghi dell'Arma dei carabinieri. Il problema, inoltre, è stato più volte evidenziato nel tempo dalle rappresentanze militari generando delle giuste aspettative rispetto alle norme proposte con il presente provvedimento. In concreto la proposta di legge prevede:

all'articolo 1: norme di reinquadramento dei marescialli capi e gradi corrispondenti per poter conseguire la promozione a primo maresciallo e gradi corrispondenti con connessi benefici di carattere economico che sono alla base delle richieste formulate dagli organi della rappresentanza e delle lamentele espresse dal personale non direttivo delle Forze armate;

all'articolo 2: norme di reinquadramento dei marescialli ordinari e gradi corrispondenti per poter essere promossi marescialli capi e gradi corrispondenti con connessi benefici economici che sono sempre quelli che hanno generato le istanze pervenute dalla base;

all'articolo 3: norme di reinquadramento dei marescialli e gradi corrispondenti per poter avanzare al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispon-

denti con conseguenti benefici economici che sono alla base delle richieste formulate;

all'articolo 4: norme di reinquadramento dei marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti appartenenti al ruolo dei musicisti;

all'articolo 5: rispetto della merito-crazia negli avanzamenti avvenuti del personale appartenente al ruolo dei marescialli che come noto avviene « a scelta » e « per concorso » onde non generare scavalcamenti in ruolo;

all'articolo 6: flessibilità nell'impiego dei marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti per poter consentire loro l'assolvimento degli obblighi di comando, di attribuzioni, di servizio, di imbarco e formativi;

all'articolo 7: salvaguardia delle aliquote di avanzamento già pubblicate, dalle quali è escluso il personale oggetto del riallineamento; sono previste modalità valutative analoghe a quelle vigenti per coloro che avevano elementi impeditivi per la valutazione;

all'articolo 8: introduzione di modalità valutative più semplici e snelle per il personale oggetto dell'armonizzazione;

all'articolo 9: norme di carattere economico per concedere ai primi marescialli e gradi corrispondenti reinquadrati lo scatto aggiuntivo già percepito dai colleghi delle Forze di polizia. Vengono inoltre differiti i termini per il recupero forzoso dell'acconto concesso in anticipo al personale del ruolo dei marescialli e viene infine prevista un'altra forma di garanzia per la restituzione dell'acconto qualora il processo valutativo non si concluda entro l'anno;

all'articolo 10: modifiche alle modalità per la definizione del numero di promozioni annue al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, legando tale quantificazione al processo di professionalizzazione in atto nelle Forze armate;

all'articolo 11: norme per l'attribuzione della qualifica di luogotenente che sostanzialmente ricalcano quelle vigenti valide per l'anno in corso e per i successivi;

all'articolo 12: delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti integrazioni e correzioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alle norme della medesima legge, in quanto le situazioni e le dinamiche dei ruoli sono tali da richiedere una qualche precauzione. Previsione che la

legge non si applica al personale in posizione di ausiliaria.

In sintesi, di tale processo di armonizzazione beneficeranno circa 50.000 sottufficiali delle Forze armate ai quali era stata promessa una qualche forma di adeguamento delle carriere che non è stata mantenuta.

La sollecita approvazione del presente provvedimento costituisce altresì condizione essenziale per prevenire ulteriori possibilità sperequative nell'applicazione del sistema retributivo parametrico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Inquadramento al grado di primo maresciallo).

1. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1999 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di primo maresciallo, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo, previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

3. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo, previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

ART. 2.

(Inquadramento al grado di maresciallo capo).

1. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli

ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1995 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1996, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1997, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1998, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1999 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2001.

6. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli

ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 3.

(Inquadramento al grado di maresciallo ordinario).

1. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. I marescialli e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ART. 4.

(Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei musicisti).

1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti nei gradi di maresciallo capo ed ordinario e gradi corrispondenti, proveniente dalle carriere interne e iscritto ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in servizio alla data del 1° gennaio 2003, è inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

ART. 5.

(Clausola di salvaguardia).

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 della presente legge, segue in ruolo il personale promosso ai sensi degli articoli 20, 34-*quinqüies* e 38-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

ART. 6.

(Assolvimento degli obblighi).

1. Il personale di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, che, alla scadenza dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, non ha assolto, in modo totale o parziale, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può assolverli nel grado conseguito con tale inquadramento.

ART. 7.

(Aliquote di avanzamento).

1. Il personale oggetto dell'inquadramento di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è escluso dalla valutazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale iscritto nei ruoli dei marescialli e dei musicisti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1° gennaio 2003 che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, ovvero al citato articolo 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è valutato con le modalità previste dal citato articolo 17, comma

6, del decreto legislativo n. 196 del 1995, e, qualora idoneo, inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

ART. 8.

(Avanzamento).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le valutazioni del personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge, avvengono attraverso un giudizio di idoneità espresso dai superiori gerarchici in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213.

ART. 9.

(Attribuzione dello scatto aggiuntivo e dell'assegno di riordino).

1. La decorrenza, agli effetti economici, delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è fissata al 1° gennaio 2003.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle medesime norme e dall'articolo 6-*quater* del citato decreto legislativo n. 195 del 1996, è attribuito lo scatto aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai primi marescialli che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono inquadrati in tale grado.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il recupero dell'acconto di cui all'articolo 34-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è differito di dodici mesi.

4. Qualora i tempi per la valutazione del personale di cui al presente articolo superino il termine di dodici mesi stabilito dal comma 3, l'importo dell'acconto è restituito alla conclusione del processo valutativo.

ART. 10.

(Avanzamento al grado di primo maresciallo).

1. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

«2. Il numero delle promozioni da conferire per la promozione al grado di primo maresciallo è pari ad un trentesimo delle dotazioni organiche dei marescialli definite annualmente con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ».

ART. 11.

(Attribuzione della qualifica di luogotenente).

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta il grado di primo maresciallo con anzianità dal 1° gennaio 2002, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente prevista dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve aver maturato cinque anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui all'articolo 9, comma 2 della presente legge.

2. Il personale che consegue l'inquadramento al grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, con anzianità assoluta nel grado di provenienza fino al 31 dicembre 1997, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente prevista dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve aver maturato sei anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive della medesima legge, secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti.

2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0040040